

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2297 del 19/05/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO SOCIETA' AGRICOLA BEVANELLA DI MAZZOTTI MICHELE & C S.S. VARIANTE SOSTANZIALE PER LO SPOSTAMENTO DI UN PUNTO DI PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE BEVANO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA LOCALITA' CASTIGLIONE DI RAVENNA IN COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO RA11A0007/20VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2376 del 19/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – SOCIETA' AGRICOLA BEVANELLA DI MAZZOTTI MICHELE & C S.S. – VARIANTE SOSTANZIALE PER LO SPOSTAMENTO DI UN PUNTO DI PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE BEVANO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA LOCALITA' CASTIGLIONE DI RAVENNA IN COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO RA11A0007/20VR01

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e s.m. e i. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e s.m. e i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e s.m. e i. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); La L.R. n. 7/2004 e s.m. e i. in cui al Titolo Il Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio; il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 13/2015 e s.m. e i. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;

la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 di nomina del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

PRESO ATTO della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2020/11863 del 24/01/2020 con cui Mazzotti Michele legale rappresentante della Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele & C s.s. c.f. 00704930395 con sede legale nel Comune di Ravenna (RA), ha richiesto la variante sostanziale alla concessione per l'utilizzo di risorsa idrica superficiale con spostamento del punto di prelievo oggi distinto al foglio 89 mappale 79 sezione c sull'argine sinistro del torrente Bevano, al foglio 91 mappale 96 sezione c sull'argine destro del torrente Bevano, a seguito di atto di compravendita e permuta avvenuta il 14/11/2019, Località Castiglione di Ravenna, comune di Ravenna (RA), mantenendo invariato il volume massimo di risorsa idrica prelevata, e l'uso (irrigazione agricola) codice sisteb RA11A0007;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione costituisce variante sostanziale della precedente concessione rilasciata alla Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele & C Società Semplice con DET-AMB-2017-2076 del 21/4/2017
- il prelievo è esercitato legittimamente poiché la scadenza è stata determinata al 31/12/2026;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di variante sul BURERT n. 52 del 04/03/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi con prescrizioni, espressi da:

SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 17/02/2020 conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- il parere dell'Autorità di Distretto, previsto nel caso di variante sostanziale si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, trattandosi di fatto di un mero spostamento di uno dei punti di prelievo che non varia quanto già a suo tempo considerato compatibile a livello di Piano di Gestione Distrettuale;

Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/31941 del 20/02/2020;

Consorzio di Bonifica Romagna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/39738 del 12/03/2020;

Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 1196 del 25/04/2020), registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/64592 del 04/05/2020;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 91,50 in data 15.01.2020 e risulta in regola per quanto risulta il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante sostanziale della concessione richiesta dalla Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele &C. S.S., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di variare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società agricola Bevanella di Mazzotti Michele & C S.S. C.F. 00704930395 la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale (cod Sisteb RA11A0007) esercitato mediante n. 3 punti di prelievo dal Torrente Bevano, per lo spostamento del punto di prelievo dal foglio 89, mappale 79 argine sinistro al foglio 91 mappale 96 argine destro del torrente Bevano, lasciando invariata la quantità del prelievo della risorsa idrica, individuando i punti di prelievo come di seguito descritti:

P4) nuovo punto (prelievo già autorizzato per il P1 per 12.000 mc/anno che rimane invariato) ubicato in comune di Ravenna (RA) loc Castiglione identificato catastalmente al foglio 91 mappale 96 sezione c argine destro coordinate UTM RER X: 759.076 Y: 911.112, utilizzo della risorsa irrigazione agricola che sostituisce il precedente punto P1) identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 89 mapp 79 argine sinistro, coordinate UTM RER X: 759.025 Y: 910.987;

P2) - INVARIATO (prelievo già autorizzato per 18.000 mc/anno), ubicato in comune di Ravenna (RA) Loc. Castiglione di Ravenna, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 90 mapp 7 sezione c; coordinate UTM RER X: 758.472 Y: 909.499;

P3) INVARIATO (prelievo già autorizzato pe 12.000 mc/anno), ubicato in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna identificato catastalmente al NCT di detto Comune al foglio 105 mappale 158 sezione c, coordinate UTM RER X: 758.568 Y: 908.840 ;

2. di dare conto che le caratteristiche complessive del prelievo irriguo rimangono invariate come di seguito descritte:

- portata massima di esercizio l/s 66,00;
- volume complessivo pari a mc/annui 30.000 (sommatoria dei prelievi da due dei tre punti utilizzati – punti 2 e 3 sempre alternativi);
- *utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola*
- I tre punti non possono mai essere utilizzati contemporaneamente e non possono mai essere superate le quantità complessive di risorsa idrica concesse.

3. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2026;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/05/2020 (PG/2020/70680 del 14/05/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 433,44 euro;
6. di confermare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 750,00 che risulta già versato in data 27/04/2017;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2019, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019/2021.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola rilasciata alla Società Agricola Bevanella di Mazzotti Michele & C S.S. c.f. 00704930395 (codice procedimento RA11A0007).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico 120000000000 3 ER – Torrente Bevano, avviene mediante n 3 punti di prelievo in comune di Ravenna (RA) loc. Castiglione di Ravenna aventi le seguenti caratteristiche:

P4) (prelievo per 12.000 mc/anno già autorizzato per il punto P1 ora sostituito) identificato catastalmente al foglio 91 mappale 96 sezione c argine destro coordinate UTM RER X: 759.076 Y: 911.112, utilizzo della risorsa irrigazione agricola;

P2) (prelievo già autorizzato per 18.000 mc/anno), ubicato in comune di Ravenna (RA) Loc. Castiglione di Ravenna, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 90 mapp 7; coordinate UTM RER X: 758.472 Y: 909.499 utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;

P3) (prelievo già autorizzato per 12.000 mc/anno), ubicato in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna identificato catastalmente al NCT di detto Comune al foglio 105 mappale 158, coordinate UTM RER X: 758.568 Y: 908.840 *utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;*

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola per 26.00.00 ha utilizzati in contemporanea ogni anno di 36.00.00 ha totali coltivati a cereali irrigui, colture ortive colture da seme e potrà avvenire secondo le seguenti modalità autorizzate con DET-AMB-2017-2076 DEL 21/04/2017:

- portata massima di esercizio l/s 66,60
- volume complessivo pari a mc/annui 30.000;

I tre punti non possono mai essere utilizzati contemporaneamente e non possono mai essere superate le quantità complessive di risorsa idrica, vengono utilizzati solamente due punti alla volta con comunicazione annuale alla SAC, per cui la portata massima totale di prelievo della concessione unificata risulta di 66,60 l/s che considero come condizione di massimo stress. Il Prelievo già in essere corrisponde alle quantità massime che devono essere autorizzate.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DETTATE DALL'AGENZIA CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 25/4/2020

<<PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI AREE

DEMANIALI:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. In particolare, il Richiedente, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
- b. È vietato eseguire nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto al piede escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente disciplinare. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente;
- c. Nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto di 10 metri all'esterno le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, eccetto che nelle fasce orizzontali in sommità, in banca e ai lati dell'argine, dove dovrà essere consentita la percorribilità dei veicoli;

- d. Nelle fasce percorribili sopra specificate le condotte dovranno essere collocate all'interno di tubi di alloggiamento e protezione, rinfiacati di terreno ben compattato a formazione di rilevati dalle seguenti caratteristiche dimensionali:
- a: superficie piana in sommità di lunghezza non inferiore a metri 4 e larghezza pari alla sommità arginale o alla banca, o larghezza non inferiore a metri 4 se al piede dell'arginatura;
 - b: pendenza delle rampe di salita e discesa non superiore al 20%;
- e. Limitatamente alle fasce percorribili sopra specificate, i tubi rinfiacati dovranno essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua. Durante i periodi d'inattività i tubi di alloggiamento dovranno essere opportunamente tappati alle estremità. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Servizio Arpae SAC di Ravenna o dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna, a eseguire a proprie spese verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni;
- f. Le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde e

- degli argini fluviali. Dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo di disinnesco del sifone o di valvola di arresto del flusso;
- g. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;
- h. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento ben visibile. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti;
- i. Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;

- j. Il Concessionario dovrà comunicare in anticipo per iscritto il programma temporale di svolgimento dei lavori di costruzione o di adeguamento delle opere fisse;

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI:

- k. Il Concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;
- l. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico;
- m. L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario;

- n. Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, che la comunicherà, previo parere dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna-sede di Ravenna, salvo gli interventi di sola manutenzione, per i quali sarà sufficiente una semplice comunicazione;
- o. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica;
- p. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Ravenna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;
- q. il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente

necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata del Richiedente con i rispettivi proprietari;>>

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
2. Il versamento può essere effettuato mediante bollettino postale sul conto corrente postale **1018766707** o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario **IT25R0760102400001018766707**, intestati a Regione Emilia-Romagna. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

3. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2026.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
1. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA

CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare per la derivazione da Marzeno entro sei mesi dalla firma del disciplinare un idoneo e tarato dispositivo di

misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITA'

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.